

REGOLAMENTO (CE) n. 499/96 del 19 marzo 1996

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda.

(Modificato dal Reg.to UE 2016/1219 del 26-7-2016, applicabile dal 1-8-2016)

#### Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti originari dell'Islanda di cui al presente regolamento sono sospesi entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte.

2. (2016/1219) *SOPPRESSO*

3. (2016/1219) Si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016 (\*).

---

(\*) Decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016 del 17 febbraio 2016 che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 66)

4. Il protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato in ultimo luogo dalla decisione n. 1/94 del comitato misto CE-Islanda è applicabile.

#### Articolo 2 (2016/1219)

I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (\*).

---

(\*) Regolamento di esecuzione UE 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

#### Articolo 3

(2016/1219) *SOPPRESSO*

#### Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuo ai contingenti fintantoché lo consente il saldo del volume contingenziale.

#### Articolo 5

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare:

- a) le modifiche e gli adattamenti tecnici nella misura in cui essi sono necessari a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC;
- b) gli adattamenti necessari in seguito alla conclusione da parte del Consiglio di protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e l'Islanda nell'ambito dell'accordo di cui al presente regolamento;
- c) le proroghe delle misure tariffarie conformemente alle disposizioni contenute nell'accordo di cui al presente regolamento;
- d) gli adattamenti necessari dei volumi dei periodi e dei tassi contingenziali a seguito di decisioni adottate dal Consiglio, e
- e) le modifiche del presente regolamento necessarie per l'attuazione di altri atti nel quadro dell'accordo di cui al presente regolamento,

sono decisi secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Le disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo I non autorizzano la Commissione a:

- trasferire volumi preferenziali da un esercizio contingenziale all'altro;
- modificare il calendario previsto negli accordi o protocolli;
- trasferire delle quantità da un contingente all'altro;

- aprire e gestire i contingenti risultanti da nuovi accordi;
- adottare una legislazione tale da turbare le modalità di gestione di contingenti soggetti a certificati di importazione.

#### Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

3. Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

#### Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 24-3-1996, successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

(Reg 2016/1219: si applica dal 1-8-2016)

## «ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0792	ex 0303 51 00	10 20	Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ) congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla lavorazione industriale <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Dall'1.1 al 31.12	950	0
09.0812	0303 51 00		Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi <sup>(2)</sup>	Dall'1.8.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	1 050 1 400 1 400 1 400 1 400	0
09.0793	0302 13 00 0302 14 00 0304 41 00 0304 81 00		Pesci freschi o refrigerati (esclusi i fegati, le uova e i lattimi) e filetti freschi, refrigerati o congelati di: Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> )	Dall'1.1 al 31.12	50	0
09.0794	0302 23 00 0302 24 00 0302 29		Freschi o refrigerati: Sogliole ( <i>Solea</i> spp.) Rombi ( <i>Psetta maxima</i> ), rombi gialli ( <i>Lepidorhombus</i> spp.) e altri pesci di forma appiattita	Dall'1.1 al 31.12	250	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	ex 0302 56 00	10	Melù ( <i>Micromesistius poutassou</i> )			
	0303 32 00		Congelati: Passere di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )			
	0303 55 30		Sugarelli inca o del Pacifico ( <i>Trachurus murphyi</i> )			
	ex 0303 55 90	90	Altri pesci, esclusi i suri (sugarelli) ( <i>Caranx trachurus</i> )			
	0303 56 00		Cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> )			
	0303 69 90		Altri pesci			
	0303 89 90					
	0303 82 00		Razze ( <i>Rajidae</i> )			
	0303 83 00		Austromerluzzi ( <i>Dissostichus spp.</i> )			
	0303 84 90		Spigole diverse dalla spigola della specie <i>Dicentrarchus labrax</i>			
	0303 89 55		Orate ( <i>Sparus aurata</i> )			
	0304 31 00		Filetti, freschi o refrigerati, di: Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> )			
	0304 32 00		Pesci gatto ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> )			
	0304 33 00		Persico del Nilo ( <i>Lates niloticus</i> )			
	0304 39 00		Carpe ( <i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> ), anguille ( <i>Anguilla spp.</i> ) e pesci testa di serpente ( <i>Channa spp.</i> )			
	0304 42 50		Trote delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>			
	0304 49 10		Altri pesci di acqua dolce			
	0304 43 00		Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cingolossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	0304 44 30		Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )			
	0304 44 90		Altri pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, esclusi i merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e i pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
	0304 45 00		Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )			
	0304 46 00		Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)			
	0304 49 50		Scorfani ( <i>Sebastes</i> spp)			
	ex 0304 49 90	30 40 50 60 70 90	Altri pesci, esclusi le aringhe e gli sgombri			
			Carne di pesci (anche tritata), fresca o refrigerata, di:			
	0304 53 00		Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae			
	0304 54 00		Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )			
	0304 55 00		Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)			
	0304 59 90		Altri pesci, esclusi pesci di acqua dolce e lati di aringhe			
			Filetti congelati di:			
	0304 61 00		Tilapia ( <i>Oreochromis</i> spp.)			
	0304 62 00		Pesci gatto ( <i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)			
	0304 63 00		Persico del Nilo ( <i>Lates niloticus</i> )			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	0304 69 00		Carpe ( <i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> ), anguille ( <i>Anguilla</i> spp.) e pesci testa di serpente ( <i>Channa</i> spp.)			
	0304 82 50		Trote delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>			
	0304 89 10		Altri pesci di acqua dolce			
			Carne congelata di:			
	0304 95 21		Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>			
	0304 95 25		Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>			
	0304 95 29		Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i> e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
	0304 95 40		Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )			
	0304 95 50		Naselli del genere <i>Merluccius</i>			
	0304 95 60		Melù o potassolo ( <i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i> )			
	ex 0304 95 90	11 13 17 19 90	Altri pesci, esclusi i naselli del genere <i>Urophycis</i> spp.			
	ex 0304 99 99	20 25 30 40 50 65 69 70 90	Altri pesci, esclusi gli sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> )			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0811	0304 49 50		Filetti di scorfani ( <i>Sebastes</i> spp.), freschi o refrigerati	Dall'1.8.2016 al 30.4.2017	2 211	0
				Dall'1.5.2017 al 30.4.2018	2 948	
				Dall'1.5.2018 al 30.4.2019	2 948	
				Dall'1.5.2019 al 30.4.2020	2 948	
				Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	2 948	
09.0795	0305 61 00		Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), salate, ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia	Dall'1.1 al 31.12	1 750	0
09.0796	0306 15 90		Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> ), congelati, esclusi quelli affumicati	Dall'1.1 al 31.12	50	0
09.0810	0306 15 90		Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> ), congelati, esclusi quelli affumicati	Dall'1.8.2016 al 30.4.2017	1 106	0
				Dall'1.5.2017 al 30.4.2018	1 474	
				Dall'1.5.2018 al 30.4.2019	1 474	
				Dall'1.5.2019 al 30.4.2020	1 474	
				Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	1 474	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0797	1604 12 91 1604 12 99		Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate, esclusi i filetti di aringhe crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	Dall'1.1 al 31.12	2 400	0
09.0798	1604 17 00 1604 19 97  ex 1604 20 90	  20 30 35 50 60 90	Preparazioni o conserve di anguille e altre preparazioni o conserve di pesci, interi o in pezzi, ma non tritati  Altre preparazioni o conserve di pesci, esclusi aringhe e sgombri	Dall'1.1 al 31.12	50	0
09.0700	1604 20 90		Altre preparazioni e conserve di pesci	Dall'1.8.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	2 764 3 685 3 685 3 685 3 685	0

(<sup>1</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)].

(<sup>2</sup>) Poiché l'aliquota del dazio Nazione più favorita (NPF) è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.»